



Comune di Campagna Lupia

SINTESI NOTE INFORMATIVE

ReI

(Reddito di Inclusione)

A partire dal 1° dicembre 2017

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizione di povertà ed è composta da:

- a) un beneficio economico;
- b) una componente di servizi alla persona identificata nel progetto individualizzato o, nell'ipotesi in cui la situazione di povertà sia esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione.

Il ReI è erogato dall'INPS, mediante una carta di pagamento elettronica, denominata "Carta ReI".

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.

Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Decreto legislativo. Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU.

Per poter presentare la domanda è necessario possedere i seguenti principali requisiti:

Requisiti di residenza e di soggiorno

- residenza in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda
- cittadino dell'Unione con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente – o cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Possesso di uno dei seguenti requisiti familiari

- presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- persona con disabilità (superiore al 66% rilevabile dall'ISEE) e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
- donna in stato di gravidanza accertata (può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto);

- lavoratore con età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione ed abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, o qualora non ne abbia diritto, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi (sono considerati in questo stato anche i lavoratori con un reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, di cui all'art. 13 DPR n. 917/1986 – rispettivamente 8.000,00 e 4.800,00 Euro);

Requisiti economici (contestuali)

1. valore ISEE non superiore a € 6.000,00;
2. valore ISRE (indicatore ISR diviso la scala di equivalenza) non superiore a € 3.000,00;
3. valore patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;
4. valore patrimonio mobiliare (depositi, c/c, ecc.) non superiore a € 10.000,00 (€ 8.000,00 per due persone, € 6.000,00 per una persona);

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa al momento della presentazione della domanda o se successivamente alla presentazione venisse sottoscritto un contratto di lavoro (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa) deve essere compilato il modello ReI-Com.

Qualora nel nucleo familiare vi siano minorenni, l'ISEE che verrà considerato è quello Minorenni, negli altri casi quello ordinario.

In caso di difformità verrà richiesta la documentazione integrativa volta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

Per quanto riguarda il godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

1. nessun componente deve possedere un autoveicolo immatricolato per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;
2. nessun componente deve essere intestatario di navi e imbarcazioni di diporto.

Nessun componente del nucleo deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Decorrenza e durata

È concesso a decorrere dal 1 gennaio 2018, per un periodo non superiore a 18 mesi

Superato il termine dei 18 mesi la domanda può essere ripresentata dopo 6 mesi e la durata del beneficio sarà di 12 mesi.

Importo

Il beneficio economico, su base annua, è pari a € 3000,00 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (Inizialmente l'importo considerato sarà di € 2250,00). Per l'anno 2017 il tetto massimo è pari a € 5824,80.

Gli importi così determinati sono suscettibili di riduzioni in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali soggetti all'obbligo della trasmissione al casellario dell'assistenza.

Non concorrono alla riduzione i sotto indicati trattamenti:

1. erogazioni riferite ad arretrati;
2. le indennità per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
3. Le eventuali misure di sostegno economico aggiuntive al ReI;

4. le riduzioni per la compartecipazione al costo dei servizi;
5. le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute (buoni servizio..)

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione ISEE valida e DSU;
- copia permesso di soggiorno
- copia documento identità
- copia certificato medico per le donne in stato di gravidanza

Riconoscimento del ReI:

Entro 15 giorni lavorativi, dalla data di protocollazione, il Comune comunica all'INPS, nel rispetto dell'ordine cronologico le informazioni contenute nel modulo di domanda e verifica i requisiti di residenza e di soggiorno; verifica, inoltre, la presenza della donna in stato di gravidanza.

Entro 5 giorni lavorativi l'INPS verifica gli altri requisiti (l'INPS verifica trimestralmente la permanenza dei requisiti)

In caso di esito positivo il ReI è riconosciuto dall'INPS, se è stato sottoscritto il *Progetto personalizzato e/o il patto di servizio o il programma di ricerca intensiva di occupazione*. L'INPS dispone il versamento del beneficio a decorrere dal mese successivo alla richiesta del beneficio.

Erogazione del ReI:

La carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite massimo non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La carta, inoltre consente l'acquisto di generi alimentari.

L'INPS emetterà, contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della carta ReI alle Poste Italiane Spa – Servizio Banco Posta. Poste Italiane invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.

Successivamente, l'interessato dovrà recarsi presso l'Ufficio postale abilitato a rilasciare il ReI, presentando il proprio documento d'identità.

Prima dell'utilizzo della carta, il beneficiario dovrà attendere la ricezione del PIN (Il PIN verrà inviato in busta chiusa all'indirizzo del beneficiario)

L'Utilizzo della Carta ReI per il prelievo presso i circuiti ATM bancari prevede una commissione di 1,75 €, mentre presso gli ATM delle Poste Italiane la commissione è pari ad € 1.
(Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito delle Poste Italiane)

Assegni Nuclei Familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni

I beneficiari del ReI accedono all'assegno nucleo familiare con tre o più figli di età inferiori ai 18 anni compilando il Quadro E della domanda, la compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune.

Valutazione multidimensionale del bisogno

L'Analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:

- a) le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
- b) la situazione economica;
- c) la situazione lavorativa e profilo occupabilità;
- d) l'educazione, istruzione e formazione;
- e) la condizione abitativa;
- f) le reti familiari, di prossimità e sociali.

A tal fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un'analisi preliminare, entro 25 giorni dalla presentazione della domanda ReI.

Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di Servizio, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione.

Il Progetto Personalizzato

Va sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare, entro 20 giorni lavorativi, dalla data in cui è stata fatta l'analisi preliminare da cui emergano dei bisogni complessi per cui sia necessario stabilire quanto segue:

- a) obiettivi generali e risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- b) i sostegni in termini di servizi e interventi;
- c) gli impegni a svolgere specifiche attività a cui il beneficio economico è condizionato, da parte di componenti il nucleo familiare, nello specifico:
 - frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto (di norma a carattere mensile)
 - atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alla partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro)
 - partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (politiche attive)
 - frequenza e impegno scolastico;
 - comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari;

I beneficiari del ReI possono accedere all'assegno di ricollocazione (per le persone disoccupate da più di 4 mesi per cui possono accedere a voucher per il pagamento di corsi di formazione o attività di volontariato presso i comuni).

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Il beneficio ReI è compatibile con attività lavorativa che va dichiarata nel modello ReI –com qualora non risulti dalla dichiarazione ISEE, nello specifico l'attività lavorativa deve essere stata attivata successivamente al 1 gennaio 2015 per ISEE 2017, 1 gennaio 2016 per l'ISEE 2018.

Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza

I componenti in età attiva del nucleo familiare possono essere convocati, oltre che secondo il calendario previsto dal progetto, anche nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

Nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare del beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego

Nell'ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi una mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Anche nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, in assenza di un giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nell'ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, viene effettuato un nuovo richiamo, a pena di sospensione del beneficio

In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, è disposta la decadenza dal beneficio.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Regime transitorio

Il ReI richiesto nel periodo 1 dicembre 2017 – 31 dicembre 2017 implica che nel primo trimestre 2018 debba essere presentata una nuova attestazione ISEE

Chi presenta domanda di ReI a far data dal 1 gennaio 2018 deve essere già in possesso dell'attestazione ISEE anno 2018.

A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1 dicembre 2017 l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI.

Carta Acquisti

Il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.